

COMUNE DI S.STEFANO DI CAMASTRA

Regolamento delle Spese di Rappresentanza

Approvato con delibera di C.C. n. 81 del 28.12.2017

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 1 Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione comunale spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

ARTICOLO 2 Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.
2. Le spese devono essere strettamente correlate con le finalità istituzionali dell'Ente, pertanto devono essere rigorosamente giustificate e documentate e devono chiaramente contenere riportare l'interesse perseguito, la dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, la qualificazione del soggetto destinatario e l'occasione della spesa.
3. La spesa deve avere uno scopo promozionale per l'Ente. In tal senso è indispensabile che la stessa sia effettuata per la promozione dell'immagine o delle attività dell'Ente, garantendo una proiezione esterna dell'Amministrazione.
4. Le spese devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere ed accrescere il ruolo, il decoro ed il prestigio dell'ente stesso.
5. Le spese devono rispondere a criteri di sobrietà e congruità sia con riguardo all'evento realizzato sia ai valori di mercato.
6. Le spese devono avere i caratteri dell'ufficialità e dell'eccezionalità, devono quindi finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati.
7. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

ARTICOLO 3 Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:
 - visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
 - manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori;
 - inaugurazione opere pubbliche;
 - cerimonie e ricorrenze

ARTICOLO 4

Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:
- Sindaco;
 - Vice-Sindaco

ARTICOLO 5

Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:
- a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica e religiosa;
 - b) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono cariche ufficiali (Prefetto, Questore, Assessori Regionali e/O Provinciali, etc...), politiche e religiose ;
 - c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, ecc., omaggi di piccola entità in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino le predette personalità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
 - d) onoranze commemorative ai defunti in occasione di determinate circostanze alle quali l'Ente è invitato a partecipare;
 - e) necrologi e corone di fiori nel caso in cui il defunto aveva in essere o, quantomeno aveva avuto in passato, un rapporto diretto (a titolo onorifico o di servizio) con l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 6

Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e rivolte ad autorità che non siano particolarmente qualificati e rappresentativi dell'Ente a cui appartengono.
2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente ;
 - colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto.

ARTICOLO 7

Gestione amministrativa e contabile

1. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate, sulla base di idonea documentazione, dal competente responsabile. La determinazione d'impegno deve contenere una dichiarazione attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta
2. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia.
3. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'Economo comunale, secondo la disciplina prevista dal Regolamento comunale di contabilità. In tal caso la richiesta di anticipazione economica deve essere accompagnata da una dichiarazione del soggetto

ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, qualora tale elemento non emerga dall'atto di impegno, con allegata la relativa documentazione.

ARTICOLO 8
Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148, ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune, a cura del competente responsabile.

ARTICOLO 9
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l'esecutività della delibera di approvazione.